

# Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i contributi «de minimis»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12/8/2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «de minimis», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi (Decreto MISE n. 115/2017).

Conseguentemente, dal 13/8/2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «de minimis», le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «de minimis» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

## **Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere per il tramite di un'impresa terza.

### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

## **Rispetto del massimale**

### **Periodo di riferimento**

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'«impresa unica».

### **Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?**

Il Regolamento «de minimis» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella al punto 2 della dichiarazione vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

-RNA: [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/trasparenza](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) > gli aiuti individuali

-SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza> > ricerca concessioni

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella al punto 2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2020

Nell'anno 2021 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2021 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2022, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2021. Nel 2022, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella al punto 2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come nel seguente esempio sia nell'anno 2021 che nell'anno 2022:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	fusione	80.000,00
b)	impresa B srl	94104320307	1558520	fusione	20.000,00

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella al punto 2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020 per l'attività Y

Nell'anno 2021 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2021 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	scissione	80.000,00

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» nell'anno 2021, nella tabella al punto 2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020

Nell'anno 2021 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2021 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2020 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2020 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	scissione	50.000,00

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2020

Nell'anno 2021 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2020 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2021 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	cessione ramo azienda	80.000,00

Se, invece, nell'anno 2021 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «de minimis», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2020. La tabella al punto 2 del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

n.	denominazione impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	CF impresa a cui è stato concesso il "de minimis"	codice COR identificativo dell'aiuto	vicenda intercorsa	importo aiuto da imputare all'impresa rappresentata
a)	impresa A	FRGXYZ74T07L483Y	3558518	cessione ramo azienda	0,00

#### *Aiuti automatici e semi-automatici*

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (cd. **aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (cd. **aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

**Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis»**, il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato in premessa, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che l'**impossibilità di registrazione** degli aiuti «de minimis» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» **determina l'illegittimità della fruizione** [massimali: Reg. n. 1407/2013 (generale) 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) 25 000 €; Reg. n. 717/ 2014 (pesca) 30 000 €; Reg. n. 360/2012 (SIEG) 500 000 €]

**È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile.**